



Congedi parentali: vanno conteggiate le giornate del sabato e della domenica?

La Cassazione civile, sez. lavoro, con la sentenza 04.05.2012 n° 6742 è stata chiamata a rispondere al seguente quesito:

i giorni di sabato o di domenica o comunque i giorni festivi successivi al giorno di rientro al lavoro devono essere computati nel congedo parentale, nel caso in cui la madre lavoratrice, che ne fruiscia in modo frazionato, rientri al lavoro il venerdì ovvero in qualsiasi altro giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale, interrompendo così la fruizione del congedo?

La risposta al quesito data dalla Corte di Cassazione è negativa.

Infatti, secondo giurisprudenza costante, il congedo parentale costituisce un diritto potestativo che può essere esercitato dal genitore-lavoratore al precipuo scopo di assicurare con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia

A ciò deve aggiungersi che il congedo parentale frazionato è previsto esplicitamente dall'art. 32, primo comma, del d.lgs. n. 151 del 2001 ed è strutturato in maniera tale che la sua fruizione viene interrotta, quando la lavoratrice rientra al lavoro, ricominciando a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.

Ciò implica che i giorni festivi, che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo parentale, vengono computati nell'ambito dei giorni di congedo, mentre quei giorni festivi che non ricadono in tale periodo non sono computabili come giorni di fruizione del congedo stesso.

Pertanto, se la lavoratrice fruiva del congedo dal lunedì al giovedì e tornava a lavorare il venerdì, riprendendo il congedo il lunedì successivo, è evidente che il sabato e la domenica non potevano essere conteggiati nei giorni di congedo.



2

Secondo il ragionamento posto in essere dalla Corte, la lavoratrice che organizza il congedo parentale in tal modo, altro non fa se non esercitare un suo diritto potestativo nel pieno rispetto della legge.

Ciò in quanto l'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede il diritto del genitore-lavoratore di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta.

Conseguentemente, nella fruizione del congedo non possono essere computate delle giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta.

CONFESAL UNSA INTERNO